

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B** **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1238 DELLA COMMISSIONE**
del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento delegato (UE) 2018/149 della Commissione del 15 novembre 2017	L 26	11	31.1.2018



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1238 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2016

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

CAPO I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le regole che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda:

- a) l'acquisto e la vendita all'intervento dei prodotti elencati all'articolo 11 del suddetto regolamento; e
- b) la concessione dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti elencati all'articolo 17 del suddetto regolamento.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Ammissibilità degli operatori

1. Gli operatori, stabiliti e titolari di partita IVA nell'Unione, presentano:

- a) un'offerta per l'acquisto o la vendita dei prodotti all'intervento pubblico; oppure
- b) un'offerta per l'aiuto all'ammasso privato o una domanda di aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo.

2. Per l'acquisto di carni bovine, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

- a) macelli bovini riconosciuti a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- b) commercianti di bestiame o di carni che fanno macellare gli animali nei suddetti macelli per proprio conto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

▼B

3. Per l'aiuto all'ammasso privato, fra gli operatori di cui al paragrafo 1, possono presentare un'offerta solo i seguenti:

- a) nel settore dell'olio di oliva, gli operatori che soddisfano i requisiti di cui all'allegato VII;
- b) nel settore dello zucchero, i fabbricanti di zucchero.

*Articolo 3***Ammissibilità dei prodotti**

1. I prodotti sono di qualità sana, leale e mercantile e soddisfano i requisiti del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2. Per l'acquisto all'intervento, i prodotti soddisfano i requisiti stabiliti come segue:

- a) per i cereali: nell'allegato I del presente regolamento;
- b) per il riso: nell'allegato II del presente regolamento;
- c) per le carni bovine: nell'allegato III del presente regolamento;
- d) per il burro: nell'allegato IV, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione ⁽¹⁾;
- e) per il latte scremato in polvere: nell'allegato V, parti I e II, del presente regolamento e nell'articolo 21 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

Inoltre, burro e latte scremato in polvere devono essere stati prodotti in un'impresa riconosciuta a norma rispettivamente dell'allegato IV, parte III o dell'allegato V, parte III, del presente regolamento.

3. Per l'aiuto all'ammasso privato, i prodotti soddisfano i requisiti di cui all'allegato VI del presente regolamento.

*Articolo 4***Cauzione**

Gli operatori costituiscono una cauzione a favore dell'organismo pagatore competente a norma del capo IV, sezione 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 quando:

- a) presentano un'offerta per l'acquisto o la vendita di prodotti all'intervento, o per lo smaltimento di tali prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013;

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (Cfr. pagina 71 della presente Gazzetta ufficiale).

▼B

- b) presentano un'offerta o una domanda di aiuto all'ammasso privato, salvo se altrimenti disposto da un regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto come previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

*Articolo 5***Svincolo e incameramento della cauzione**

1. Se l'offerta o la domanda è inammissibile o non è stata accettata, la cauzione di cui all'articolo 4 è svincolata.

2. Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è svincolata quando:

a) l'operatore ha consegnato il quantitativo indicato entro la data ultima indicata nel buono di consegna di cui all'articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; e

b) è stata accertata la conformità ai requisiti di ammissibilità del prodotto di cui all'articolo 3 del presente regolamento; oppure

c) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato; oppure

d) l'offerta è ritirata dall'operatore cui si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

3. Per la vendita di prodotti all'intervento, la cauzione è svincolata:

a) per gli operatori non accettati, una volta presa la decisione di cui all'articolo 32, paragrafo 1 o all'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b) per gli operatori accettati, relativamente ai quantitativi pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

c) se sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

4. Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è svincolata quando:

a) si applica il coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; in tal caso, l'importo della cauzione svincolata corrisponde al quantitativo non accettato;

b) l'offerta è ritirata in seguito alla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 43, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

▼B

c) sono soddisfatti gli obblighi contrattuali relativamente al quantitativo contrattuale.

5. La cauzione è incamerata se l'offerta o la domanda è:

a) ritirata per motivi diversi dalla fissazione del coefficiente di attribuzione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b) o all'articolo 43, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240; oppure

b) modificata dopo essere stata presentata.

6. Per l'acquisto all'intervento, la cauzione è incamerata quando:

a) i prodotti non sono conformi ai requisiti di cui all'articolo 3 relativamente ai quantitativi non accettati;

b) salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non consegna i prodotti entro la data ultima indicata sul buono di consegna, in proporzione ai quantitativi non consegnati e l'acquisto è annullato per tali quantitativi.

Tuttavia, per cereali, riso e carni bovine, se il quantitativo effettivamente consegnato e accettato è inferiore alla quantità indicata nel buono di consegna, la cauzione è interamente svincolata se la differenza non supera il 5 %.

7. Per la vendita di prodotti all'intervento, salvo casi di forza maggiore, la cauzione è incamerata:

a) relativamente ai quantitativi non pagati in conformità all'articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, e la vendita è annullata relativamente a tali quantitativi;

b) se non sono soddisfatti gli obblighi relativi allo smaltimento dei prodotti nell'ambito del programma di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.

8. Per l'aiuto all'ammasso privato, la cauzione è incamerata quando:

a) meno del 95 % dei quantitativi indicati nell'offerta o nella domanda è collocato all'ammasso alle condizioni previste all'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

b) una quota inferiore a quella del quantitativo contrattuale di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è tenuta all'ammasso, anche nel caso dello zucchero immagazzinato sfuso nel silo indicato dall'operatore, per il periodo stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto;

c) è scaduto il termine per collocare i prodotti all'ammasso di cui all'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;

▼B

- d) dai controlli di cui al titolo IV, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 risulta che i prodotti collocati all'ammasso non corrispondono ai requisiti di qualità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
- e) non è soddisfatto il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

CAPO III

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'INTERVENTO PUBBLICO

*Articolo 6***Luoghi di ammasso all'intervento**

1. Gli organismi pagatori provvedono affinché i luoghi di ammasso all'intervento («luoghi di ammasso») consentano la conservazione in buone condizioni dei prodotti acquistati, anche per quanto riguarda la temperatura di conservazione, e soddisfino i requisiti di cui all'articolo 7.
2. Nei periodi di acquisto all'intervento, gli organismi pagatori pubblicano e tengono aggiornate le informazioni relative ai luoghi di ammasso disponibili nei rispettivi territori.

*Articolo 7***Requisiti dei luoghi di ammasso**

1. Ogni luogo di ammasso soddisfa i seguenti requisiti:
 - a) dispone degli impianti tecnici necessari alla presa in consegna dei prodotti;
 - b) è in grado di svincolare i quantitativi per conformarsi al periodo di svincolo dall'ammasso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240;
 - c) per cereali, riso, burro e latte scremato in polvere, ha una capacità minima di ammasso di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240
2. Gli organismi pagatori possono adottare norme tecniche per i luoghi di ammasso e prendono tutte le altre misure necessarie a garanzia della corretta conservazione dei prodotti presi all'ammasso.
3. Per le carni bovine, i luoghi di ammasso permettono:
 - a) il magazzinaggio di carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti prese in consegna e disossate;
 - b) il congelamento di tutte le carni disossate da conservare tali e quali.

Tuttavia, se il disossamento non è nelle condizioni di offerta, il luogo di ammasso permette la presa in consegna delle carni con osso.

▼B

Se il laboratorio di sezionamento e l'impianto frigorifero di un luogo di ammasso sono dipendenti dal macello o dall'operatore, l'organismo pagatore esegue i controlli opportuni per assicurare che le carni bovine oggetto dell'intervento siano trattate e immagazzinate secondo il presente regolamento.

I magazzini frigoriferi situati nello Stato membro da cui dipende l'organismo pagatore consentono il magazzinaggio di tutte le carni bovine attribuite dall'organismo pagatore, in condizioni tecniche soddisfacenti, per un periodo minimo di tre mesi.

Tuttavia, se in uno Stato membro la capacità di magazzinaggio frigorifero per le carni bovine attribuite è insufficiente, l'organismo pagatore interessato può disporre che le carni suddette siano immagazzinate in un altro Stato membro e informarne la Commissione.

CAPO IV

NORME SPECIFICHE RELATIVE ALL'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO*Articolo 8***Pagamento dell'aiuto all'ammasso privato**

1. Se il quantitativo durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 99 % del quantitativo contrattuale, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale.

Tuttavia, per i prodotti seguenti, l'aiuto all'ammasso privato è versato per il quantitativo contrattuale se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale è almeno pari al 97 % del quantitativo contrattuale:

- a) zucchero immagazzinato separatamente dall'altro zucchero nel silo designato dall'operatore;
- b) olio di oliva;
- c) fibre di lino;
- d) carni bovine, carni suine, carni ovine e caprine, mentre il quantitativo contrattuale si riferisce alle carni fresche in entrata nel magazzino;
- e) formaggi;
- f) latte scremato in polvere in «grandi sacchi» (*big bags*) di cui all'allegato VI, parte VI, lettera c).

2. Salvo casi di forza maggiore, se il quantitativo all'ammasso durante il periodo di ammasso contrattuale, anche per lo zucchero immagazzinato sfuso nel silo designato dall'operatore, è inferiore alla percentuale del quantitativo contrattuale di cui al paragrafo 1, non è versato alcun aiuto. Tuttavia, per i formaggi, se l'organismo pagatore ritiene che siano soggetti a perdita naturale di peso durante il periodo di ammasso, tale perdita non comporta riduzione d'aiuto né incameramento della cauzione.

▼B

3. L'aiuto è versato solo se il periodo di ammasso contrattuale rispetta il periodo di ammasso stabilito nel regolamento di esecuzione recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

4. Se i controlli eseguiti durante l'ammasso o allo svincolo dall'ammasso rilevano la presenza di prodotti difettosi, per i quantitativi corrispondenti non è versato alcun aiuto. Il quantitativo restante del lotto all'ammasso ammissibile all'aiuto è almeno pari al quantitativo minimo previsto dal regolamento di esecuzione recante apertura della gara o dal regolamento recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

La stessa regola si applica quando una parte di un lotto o partita all'ammasso è svincolata perché difettosa prima della scadenza del periodo minimo di ammasso o prima del primo termine consentito per le operazioni di svincolo, se tale termine è previsto dal regolamento recante apertura della gara o recante fissazione anticipata dell'importo dell'aiuto.

I prodotti difettosi non sono compresi nel calcolo del quantitativo all'ammasso di cui al paragrafo 1.

5. Salvo casi di forza maggiore, se l'operatore non rispetta per la totalità del quantitativo all'ammasso la scadenza del periodo di ammasso contrattuale fissata a norma dell'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, per ogni giorno di mancato rispetto l'importo dell'aiuto dovuto per il contratto di cui trattasi è ridotto del 10 %.

Detta riduzione non può tuttavia superare il 100 % dell'importo dell'aiuto.

6. Se il requisito di cui all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 non è rispettato, non si versa alcun aiuto all'ammasso privato.

CAPO V**DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI***Articolo 9***Comunicazioni**

Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli organismi pagatori riconosciuti e i quantitativi alle condizioni specifiche di cui al titolo V, capo I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240

*Articolo 10***Abrogazione e disposizioni transitorie**

I regolamenti (CEE) n. 3427/87, (CEE) n. 2351/91, (CE) n. 720/2008, (CE) n. 826/2008, (CE) n. 1130/2009, (UE) n. 1272/2009 e (UE) n. 807/2010 sono abrogati.

▼B

L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e l'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 826/2008 continuano ad applicarsi fino all'entrata in vigore degli atti che sostituiscono il regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione ⁽¹⁾.

L'allegato I, parte II, tabella IV della parte IX e parte XI, lettera h), del regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2017.

Il regolamento (UE) n. 1272/2009 continua ad applicarsi alle offerte ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il regolamento (CE) n. 826/2008 continua ad applicarsi alle offerte o alle domande ricevute nel suo ambito prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 11***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2016. Tuttavia, per quanto riguarda l'acquisto all'intervento pubblico, l'allegato I, parte II, si applica dal 1° luglio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione, del 31 agosto 2009, che stabilisce le modalità con le quali gli Stati membri notificano alla Commissione le informazioni e i documenti necessari nell'ambito dell'attuazione dell'organizzazione comune dei mercati, del regime dei pagamenti diretti, della promozione dei prodotti agricoli e dei regimi applicabili alle regioni ultraperiferiche e alle isole minori del Mar Egeo (GU L 228 del 1.9.2009, pag. 3).



ALLEGATO I

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CEREALI

PARTE I

Criteri di ammissibilità per i cereali

1. Per quanto riguarda i cereali, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:
 - a) i cereali presentano la colorazione caratteristica per ciascuno di essi;
 - b) i cereali sono privi di odori e di parassiti vivi (compresi gli acari) in tutte le fasi del loro sviluppo;
 - c) i cereali possiedono i requisiti qualitativi minimi specificati nella parte II del presente allegato; e
 - d) il tenore di contaminanti, compresa la radioattività, non supera i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale.
2. I livelli massimi dei contaminanti di cui al punto 1, lettera d), sono:
 - a) per il frumento tenero e il frumento duro, i livelli ammessi dal regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio ⁽¹⁾, compresi i requisiti relativi al tenore massimo di fusarium-tossine fissato, per il frumento tenero e il frumento duro, ai punti da 2.4 a 2.7 dell'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione ⁽²⁾;
 - b) per l'orzo e il granturco, i livelli di cui alla direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
3. Gli Stati membri provvedono al controllo dei livelli di contaminanti, compresi i livelli di radioattività, sulla base di un'analisi dei rischi che tenga conto, in particolare, delle informazioni fornite dall'operatore e degli impegni da lui assunti circa il rispetto delle norme prescritte, tra l'altro alla luce dei risultati delle analisi da lui ottenuti.

Inoltre, se dalle analisi risulta che l'indice di Zéleny di una partita di frumento tenero è compreso tra 22 e 30, l'impasto ottenuto da questo frumento, per essere considerato di qualità sana, leale e mercantile, deve essere giudicato non coloso e lavorabile a macchina.

PARTE II

Requisiti qualitativi minimi di cui alla parte I

	Frumento duro	Frumento tenero	Orzo	Granturco
A. Tenore massimo di umidità	14,5 %	14,5 %	14,5 %	13,5 %
B. Percentuale massima degli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta, di cui al massimo:	12 %	12 %	12 %	12 %
1. Chicchi spezzati	6 %	5 %	5 %	5 %
2. Impurità relative ai chicchi	8,5 %	7 %	12 %	5 %
2.1. Impurità diverse dai chicchi volpati	5 %	7 %	12 %	5 %

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

⁽³⁾ Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali (GU L 140 del 30.5.2002, pag. 10).

▼ **B**

	Frumento duro	Frumento tenero	Orzo	Granturco
a) chicchi striminziti	X	X	X	n.a.
b) altri cereali	3 %	X	5 %	X
c) chicchi attaccati da parassiti	X	X	X	X
d) chicchi che presentano colorazioni del germe	X	X	n.a.	n.a.
e) chicchi scaldati per essiccamento	0,50 %	0,50 %	3 %	0,50 %
2,2. Chicchi volpati	3,5 %	n.a.	n.a.	n.a.
3. Chicchi germinati	4 %	4 %	6 %	6 %
4. Impurità varie	4,5 % (*)	3 %	3 %	3 %
di cui:				
a) semi estranei:				
— nocivi	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
— altro	X	X	X	X
b) chicchi avariati:				
— chicchi deteriorati da riscaldamento spontaneo e da essiccazione troppo rapida	0,05 %	0,05 %	X	X
— chicchi colpiti da fusariosi	1,5 %	X	X	X
— altro	X	X	X	X
c) impurità propriamente dette	X	X	X	X
d) pule (per il granturco: frammenti di raspi)	X	X	X	X
e) segala cornuta	0,05 %	0,05 %	n.a.	n.a.
f) chicchi cariati	X	X	n.a.	n.a.
g) impurità di originale animale	X	X	X	X
C. Percentuale massima di chicchi bianconati, anche parzialmente	27 %	n.a.	n.a.	n.a.
D. Peso specifico minimo (kg/hl)	78	73	62	n.a.
E. Tenore minimo di proteine (**)	11,5 %	11,0 %	n.a.	n.a.
F. Tempo minimo di caduta in secondi (Hagberg)	220	220	n.a.	n.a.
G. Indice minimo di Zélény (ml)	n.a.	22	n.a.	n.a.

«X» analisi richiesta senza limite specifico, ma il cui tenore va preso in considerazione per i limiti massimi fissati ai punti 2 e 4 della tabella.

«n.a.» non applicabile, in quanto non richiede un'analisi.

(*) Con un massimo del 3 % per le impurità diverse dai chicchi colpiti da fusariosi.

(**) Percentuale calcolata sulla sostanza secca.

Gli elementi che non sono cereali di base di qualità perfetta sono definiti nell'allegato I, parte I, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.

I chicchi di cereali di base e di altri cereali, avariati o cariati, sono classificati nella categoria «impurità varie», anche se presentano difetti che rientrano in altre categorie.



ALLEGATO II

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI RISO

PARTE I

Criteri di ammissibilità per il risone

1. Per quanto riguarda il risone, i requisiti di cui all'articolo 3 sono, in particolare, i seguenti:
 - a) il risone è privo di odore e di insetti vivi;
 - b) b) il tenore di umidità non supera il 14,5 %;
 - c) la resa alla lavorazione non è inferiore di cinque punti alle rese di base di cui alla parte II;
 - d) il tasso di impurità varie, il tasso di grani di riso di altre varietà e il tasso di grani non conformi alla qualità tipo definita all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013 non sono superiori alle percentuali massime di cui alla parte III del presente allegato, per tipo di riso;
 - e) il tenore di radioattività non supera i livelli massimi ammissibili prescritti dalla normativa unionale.
2. Ai fini del presente allegato, per «impurità varie» si intendono gli elementi estranei diversi dal riso.

PARTE II

Criteri per la resa alla lavorazione

Rese di base alla lavorazione

Designazione della varietà	Rese in grani interi (%)	Rese globale (%)
Argo, Selenio, Couachi	66	73
Alpe, Arco, Balilla, Balilla Sollana, Bomba, Elio, Flipper, Lido, Sara, Thainato, Thaiperla, Veta, Guadiamar	65	73
Ispaniki A, Makedonia	64	73
Bravo, Europa, Loto, Riva, Rosa Marchetti, Savio, Veneria	63	72
Ariete, Bahia, Carola, Cigalon, Cripto, Drago, Eolo, Gladio, Graldo, Korai, Mercurio, Niva, Onda, Padano, Panda, Ribe, S. Andrea, Saturno, Senia, Smeraldo, Dion, Zeus	62	72
Strymonas	62	71
Baldo, Redi, Roma, Tebre, Volano	61	72
Thaibonnet, Puntal	60	72
Evropi	60	70
Arborio, Rea	58	72
Carnaroli, Elba, Vialone Nano	57	72
Axios	57	67
Roxani	57	66
Varietà non nominate	64	72

▼B

PARTE III
Percentuali massime

Difetti dei grani	Riso a grani tondi codice NC 1006 10 92	Riso a grani medi e lunghi A codici NC 1006 10 94 e 1006 10 96	Riso a grani lunghi B codice NC 1006 10 98
Grani gessati	6	4	4
Grani striati rossi	10	5	5
Grani macchiati e vaiolati	4	2,75	2,75
Grani ambrati	1	0,50	0,50
Grani gialli	0,175	0,175	0,175
Impurità varie	1	1	1
Grani di riso di altre varietà	5	5	5



ALLEGATO III

ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI CARNI BOVINE

PARTE I

Criteria di ammissibilità per le carni bovine

1. Possono essere acquistate all'intervento carcasse, mezzene e carcasse sezionate in quarti, fresche o refrigerate (codice NC 0201), di cui alla parte II del presente allegato che rientrano nelle seguenti categorie, definite all'allegato IV, parte A, del regolamento (UE) n. 1308/2013:
 - a) carni ottenute da animali maschi non castrati di età pari o superiore a 12 mesi ma inferiore a 24 mesi (categoria A);
 - b) carni ottenute da animali maschi castrati di età pari o superiore a 12 mesi (categoria C);
 - c) carni ottenute da animali maschi di età pari o superiore a 8 mesi ma inferiore a 12 mesi (categoria Z).
2. I prodotti di cui al punto 1 possono essere acquistati solo alle condizioni seguenti:
 - a) sono stati macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
 - b) sono stati classificati, presentati e identificati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽²⁾;
 - c) sono stati etichettati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;
 - d) sono ottenuti da animali macellati da sei giorni al massimo e da due giorni al minimo.

PARTE II

Classificazione dei prodotti

Ai fini della presente parte, la categoria Z si riferisce soltanto agli animali maschi descritti nella parte I, punto 1, lettera c).

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses:

Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe S2/Catégorie A, klasse S2

Catégorie A, classe S3/Catégorie A, klasse S3

Catégorie A, classe E2/Catégorie A, klasse E2

Catégorie A, classe E3/Catégorie A, klasse E3

Catégorie A, classe U2/Catégorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/Catégorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/Catégorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/Catégorie A, klasse R3

Catégorie Z, classe S2/Catégorie Z, klasse S2

Catégorie Z, classe S3/Catégorie Z, klasse S3

БЪЛГАРИЯ

Трупове, половинки трупове:

категория А, клас R2

категория А, клас R3

категория Z, клас R2

категория Z, клас R3

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

▼B

<p>Catégorie Z, classe E2/Categorie Z, klasse E2 Categorie Z, classe U2/Categorie Z, klasse U2 Categorie Z, classe U3/Categorie Z, klasse U3 Categorie Z, classe R2/Categorie Z, klasse R2 Categorie Z, classe R3/Categorie Z, klasse R3</p>	
<p>ČESKÁ REPUBLIKA Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl: Kategorie A, třída R2 Kategorie A, třída R3 Kategorie A, třída O2 Kategorie A, třída U2 Kategorie Z, třída R2 Kategorie Z, třída R3 Kategorie Z, třída O2</p>	<p>DANMARK Hele og halve kroppe: Kategori A, klasse R2 Kategori A, klasse R3 Kategori A, klasse O2 Kategori A, klasse O3 Kategori Z, klasse R2 Kategori Z, klasse R3 Kategori Z, klasse O2 Kategori Z, klasse O3</p>
<p>DEUTSCHLAND Ganze oder halbe Tierkörper: Kategorie A, Klasse U2 Kategorie A, Klasse U3 Kategorie A, Klasse R2 Kategorie A, Klasse R3 Kategorie Z, Klasse U2 Kategorie Z, Klasse U3 Kategorie Z, Klasse R2 Kategorie Z, Klasse R3</p>	<p>EESTI Rümbad, poolrümbad: Kategooria A, klass R2 Kategooria A, klass R3 Kategooria Z, klass R2 Kategooria Z, klass R3</p>
<p>EIRE/IRELAND Carcases, half-carcases: Category C, class U3 Category C, class U4 Category C, class R3 Category C, class R4 Category C, class O3 Category C, class O4</p>	<p>ΕΛΛΑΔΑ Ολόκληρα ή μισά σφάγια: Κατηγορία Α, κλάση R2 Κατηγορία Α, κλάση R3 Κατηγορία Α, κλάση O2 Κατηγορία Α, κλάση O3 Κατηγορία Ζ, κλάση R2 Κατηγορία Ζ, κλάση R3 Κατηγορία Ζ, κλάση O2 Κατηγορία Ζ, κλάση O3</p>
<p>ESPAÑA Canales o medias canales: Categoría A, clase U2 Categoría A, clase U3 Categoría A, clase R2 Categoría A, clase R3 Categoría Z, clase U2 Categoría Z, clase U3 Categoría Z, clase R2 Categoría Z, clase R3</p>	<p>FRANCE Carcasses, demi-carcasses: Catégorie A, classe U2 Catégorie A, classe U3 Catégorie A, classe R2 Catégorie A, classe R3 Catégorie A, classe O2 Catégorie A, classe O3 Catégorie Z, classe U2 Catégorie Z, classe U3 Catégorie Z, classe R2 Catégorie Z, classe R3 Catégorie C, classe U2 Catégorie C, classe U3 Catégorie C, classe U4 Catégorie C, classe R3 Catégorie C, classe R4 Catégorie C, classe O3</p>

▼ **B**

<p>HRVATSKA</p> <p>Trupovi, polovice trupova:</p> <p>Kategorija A, klasa U2</p> <p>Kategorija A, klasa U3</p> <p>Kategorija A, klasa R2</p> <p>Kategorija A, klasa R3</p> <p>Kategorija Z, klasa U2</p> <p>Kategorija Z, klasa U3</p> <p>Kategorija Z, klasa R2</p> <p>Kategorija Z, klasa R3</p> <p>Kategorija Z, klasa O2</p>	<p>ITALIA</p> <p>Carcasse e mezzene:</p> <p>Categoria A, classe U2</p> <p>Categoria A, classe U3</p> <p>Categoria A, classe R2</p> <p>Categoria A, classe R3</p> <p>Categoria A, classe O2</p> <p>Categoria A, classe O3</p> <p>Categoria Z, classe U2</p> <p>Categoria Z, classe U3</p> <p>Categoria Z, classe R2</p> <p>Categoria Z, classe R3</p> <p>Categoria Z, classe O2</p> <p>Categoria Z, classe O3</p>
<p>ΚΥΠΡΟΣ</p> <p>Ολόκληρα ή μισά σφάγια:</p> <p>Κατηγορία A, κλάση R2</p> <p>Κατηγορία Z, κλάση R2</p>	<p>LATVIJA</p> <p>Liemeņi, pusliemeņi:</p> <p>A kategorija, R2 klase</p> <p>A kategorija, R3 klase</p> <p>Z kategorija, R2 klase</p> <p>Z kategorija, R3 klase</p>
<p>LIETUVA</p> <p>Skerdenos ir skerdenų pusės:</p> <p>A kategorija, R2 klasė</p> <p>A kategorija, R3 klasė</p> <p>A kategorija, O2 klasė</p> <p>A kategorija, O3 klasė</p> <p>Z kategorija, R2 klasė</p> <p>Z kategorija, R3 klasė</p>	<p>LUXEMBOURG</p> <p>Carcasses, demi-carcasses:</p> <p>Catégorie A, classe U2</p> <p>Catégorie A, classe U3</p> <p>Catégorie A, classe R2</p> <p>Catégorie A, classe R3</p>
<p>MAGYARORSZÁG</p> <p>Hasított test vagy hasított féltest:</p> <p>A kategória, R2 osztály</p> <p>A kategória, R3 osztály</p> <p>Z kategória, R2 osztály</p> <p>Z kategória, R3 osztály</p>	<p>MALTA</p> <p>Karkassi, nofs karkassi:</p> <p>Kategorija A, klassi R3</p> <p>Kategorija Z, klassi R3</p>
<p>NEDERLAND</p> <p>Hele dieren, halve dieren:</p> <p>Categorie A, klasse R2</p> <p>Categorie A, klasse R3</p> <p>Categorie A, klasse O2</p> <p>Categorie A, klasse O3</p> <p>Categorie Z, klasse R2</p> <p>Categorie Z, klasse R3</p> <p>Categorie Z, klasse O2</p> <p>Categorie Z, klasse O3</p>	<p>ÖSTERREICH</p> <p>Ganze oder halbe Tierkörper:</p> <p>Kategorie A, Klasse U2</p> <p>Kategorie A, Klasse U3</p> <p>Kategorie A, Klasse R2</p> <p>Kategorie A, Klasse R3</p> <p>Kategorie Z, Klasse U2</p> <p>Kategorie Z, Klasse U3</p> <p>Kategorie Z, Klasse R2</p> <p>Kategorie Z, Klasse R3</p>
<p>POLSKA</p> <p>Tusze, półtusze:</p> <p>Kategoria A, klasa R2</p> <p>Kategoria A, klasa R3</p> <p>Kategoria A, klasa O2</p> <p>Kategoria A, klasa O3</p> <p>Kategoria Z, klasa R2</p> <p>Kategoria Z, klasa R3</p> <p>Kategoria Z, klasa O2</p> <p>Kategoria Z, klasa O3</p>	<p>PORTUGAL</p> <p>Carcaças ou meias-carcaças:</p> <p>Categoria A, classe U2</p> <p>Categoria A, classe U3</p> <p>Categoria A, classe R2</p> <p>Categoria A, classe R3</p> <p>Categoria Z, classe U2</p> <p>Categoria Z, classe U3</p> <p>Categoria Z, classe R2</p> <p>Categoria Z, classe R3</p>

▼ **B**

<p>ROMÂNIA</p> <p>Carcase, jumătăți de carcase</p> <p>Categoria A, clasa U2</p> <p>Categoria A, clasa U3</p> <p>Categoria A, clasa R2</p> <p>Categoria A, clasa R3</p> <p>Categoria A, clasa O2</p> <p>Categoria A, clasa O3</p> <p>Categoria Z, clasa U2</p> <p>Categoria Z, clasa U3</p> <p>Categoria Z, clasa R2</p> <p>Categoria Z, clasa R3</p> <p>Categoria Z, clasa O2</p> <p>Categoria Z, clasa O3</p>	<p>SLOVENIJA</p> <p>Trupi, polovice trupov:</p> <p>Kategorija A, razred U2</p> <p>Kategorija A, razred U3</p> <p>Kategorija A, razred R2</p> <p>Kategorija A, razred R3</p> <p>Kategorija A, razred O2</p> <p>Kategorija Z, razred U2</p> <p>Kategorija Z, razred R2</p> <p>Kategorija Z, razred R3</p> <p>Kategorija Z, razred O2</p>
<p>SLOVENSKO</p> <p>Jatočné telá, jatočné polovice:</p> <p>kategória A, trieda kvality R2</p> <p>kategória A, trieda kvality R3</p> <p>kategória A, trieda kvality O2</p> <p>kategória A, trieda kvality O3</p> <p>kategória Z, trieda kvality R2</p> <p>kategória Z, trieda kvality R3</p> <p>kategória Z, trieda kvality O2</p> <p>kategória Z, trieda kvality O3</p>	<p>SUOMI/FINLAND</p> <p>Ruhot, puoliruhot/Slaktkroppar, halva slaktkroppar:</p> <p>Kategoria A, luokka R2/Kategori A, klass R2</p> <p>Kategoria A, luokka R3/Kategori A, klass R3</p> <p>Kategoria A, luokka O2/Kategori A, klass O2</p> <p>Kategoria A, luokka O3/Kategori A, klass O3</p> <p>Kategoria Z, luokka R2/Kategori Z, klass R2</p> <p>Kategoria Z, luokka R3/Kategori Z, klass R3</p>
<p>SVERIGE</p> <p>Slaktkroppar, halva slaktkroppar:</p> <p>Kategori A, klass R2</p> <p>Kategori A, klass R3</p> <p>Kategori A, klass O2</p> <p>Kategori A, klass O3</p> <p>Kategori Z, klass R2</p> <p>Kategori Z, klass R3</p>	<p>UNITED KINGDOM</p> <p>I. Great Britain</p> <p>Carcases, half-carcases:</p> <p>Category C, class U3</p> <p>Category C, class U4</p> <p>Category C, class R3</p> <p>Category C, class R4</p> <p>Category C, class O3</p> <p>Category C, class O4</p> <p>Category A, class U2</p> <p>Category A, class U3</p> <p>Category A, class R2</p> <p>Category A, class R3</p> <p>Category A, class O2</p> <p>Category A, class O3</p> <p>Category Z, class U2</p> <p>Category Z, class U3</p> <p>Category Z, class R2</p> <p>Category Z, class R3</p> <p>Category Z, class O2</p> <p>Category Z, class O3</p> <p>II. Northern Ireland</p> <p>Carcases, half-carcases:</p> <p>Category C, class U3</p> <p>Category C, class U4</p>

▼B

	Category C, class R3
	Category C, class R4
	Category C, class O3
	Category C, class O4
	Category A, class U2
	Category A, class U3
	Category A, class R2
	Category A, class R3
	Category A, class O2
	Category A, class O3
	Category Z, class U2
	Category Z, class U3
	Category Z, class R2
	Category Z, class R3
	Category Z, class O2
	Category Z, class O3

▼B*ALLEGATO IV***ACQUISTO ALL'INTERVENTO DI BURRO**

PARTE I

Criteria di ammissibilità per il burro

1. L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il burro conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
2. L'organismo pagatore controlla la qualità del burro secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità espone nell'allegato IV, parte I, del suddetto regolamento di esecuzione. Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.
3. I livelli di radioattività del burro non devono superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale e sono monitorati solo se la situazione lo esige.
4. Il burro deve essere stato fabbricato nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la data di scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.
5. L'acquisto del burro offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato IV, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di burro prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione, direttamente ed esclusivamente da crema pastorizzata ai sensi dell'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

6. Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di burro conforme ai requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 11, lettera e), del regolamento (CE) n. 1308/2013. In tal caso l'imballaggio è sigillato con un'etichetta numerata dell'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

▼M1

PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Il burro è un'emulsione solida, sostanzialmente del tipo «acqua in olio», che presenta le seguenti caratteristiche di composizione e di qualità:

Parametri	Tenore e caratteristiche di qualità
Grasso	Minimo 82 %
Acqua	Massimo 16 %

▼ M1

Parametri	Tenore e caratteristiche di qualità
Materie secche non grasse	Massimo 2 %
Acidità delle materie grasse	Max 1,2 mmol/100 g di materie grasse
Indice di perossidi	Max 0,3 mequiv di ossigeno/1 000 g di materie grasse
Grassi diversi da quelli del latte	Non rilevabili con l'analisi dei trigliceridi
Caratteristiche organolettiche	Almeno quattro punti su cinque per quanto riguarda l'aspetto, il gusto e la consistenza

▼ B

PARTE III

Criteria di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Le imprese di cui all'articolo 11, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:

- a) sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;
- b) si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di burro fabbricati, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;
- c) accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il burro di loro produzione che può essere offerto all'intervento;
- d) si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di fabbricare burro per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.

2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di fabbricazione di burro destinato all'intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

- a) un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);
- b) un controllo all'anno quando il burro è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al paragrafo 1.

3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

▼B

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4. I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:

- a) la data del controllo;
- b) la durata del controllo;
- c) le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.

*ALLEGATO V***ACQUISTO DI LATTE SCREMATO IN POLVERE**

PARTE I

Criteria di ammissibilità per il latte scremato in polvere

1. L'organismo pagatore acquista all'intervento solo il latte scremato in polvere conforme alle disposizioni dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, del presente allegato, presente parte, punti da 2 a 6 e dell'allegato V, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240.
2. L'organismo pagatore controlla la qualità del latte scremato in polvere secondo i metodi di analisi di cui all'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 e in base ai campioni prelevati secondo le modalità espresse nell'allegato V, parte I, del suddetto regolamento. Detti controlli sono intesi ad accertare che il latte scremato in polvere non contenga altri prodotti, all'infuori delle materie prime autorizzate per la correzione del tenore proteico di cui all'allegato I, punto 4, lettera b), della direttiva 2001/114/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare latticello e siero di latte ai sensi della parte II del presente allegato.

La correzione del tenore proteico avviene, se del caso, in fase liquida. Le materie prime utilizzate per la correzione del tenore proteico sono di origine unionale.

Gli organismi pagatori possono tuttavia, previo accordo scritto della Commissione, istituire un sistema di autocontrollo, sotto la loro sorveglianza, per determinati requisiti di qualità e per determinate imprese riconosciute.

3. La radioattività nel latte scremato in polvere non può superare i livelli massimi consentiti dalla normativa unionale ed è monitorata solo se la situazione lo esige.
4. Il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nei 31 giorni precedenti il giorno in cui l'organismo pagatore riceve l'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nei 31 giorni precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte. Se immagazzinato in sili contenenti la produzione di più di una giornata, il latte scremato in polvere deve essere stato prodotto nel corso delle tre settimane precedenti la settimana di ricevimento dell'offerta di vendita a prezzo fisso o, in caso di gara, nel corso delle quattro settimane precedenti la scadenza del sottoperiodo di presentazione delle offerte.
5. L'acquisto del latte scremato in polvere offerto all'intervento in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di produzione è subordinato alla presentazione di un certificato rilasciato dall'organismo competente dello Stato membro di produzione.

Il certificato è presentato all'organismo competente dello Stato membro acquirente nel termine massimo di 35 giorni dalla data di ricevimento dell'offerta o dalla data di chiusura della gara e contiene le indicazioni di cui all'allegato V, parte II, punto 2, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere prodotto da un'impresa riconosciuta nell'Unione ai sensi dell'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e che la correzione del tenore proteico è avvenuta, se del caso, in fase liquida.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (GU L 15 del 17.1.2002, pag. 19).

▼B

6. Se lo Stato membro di produzione ha eseguito i controlli di cui al punto 2, il certificato di cui al punto 5 reca anche i risultati di tali controlli, nonché la conferma che si tratta di latte scremato in polvere conforme ai requisiti di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013. In tal caso i sacchi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 sono sigillati con un'etichetta numerata rilasciata dall'organismo competente dello Stato membro di produzione. Il certificato indica il numero dell'etichetta.

▼M1

PARTE II

Requisiti di composizione e caratteristiche di qualità

Parametri	Tenore e caratteristiche di qualità
Proteine	Minimo 34,0 % sull'estratto secco non grasso
Grasso	Massimo 1,00 %
Acqua	Massimo 3,5 %
Acidità titolabile in millilitri di soluzione di idrossido di sodio normaldecimo	Massimo 19,5 ml
Lattati	Massimo 150 mg/100 g
Prova di fosfatasi	Negativo, cioè un'attività fosfatasica uguale o inferiore a 350 mU per litro di latte ricostituito
Indice di insolubilità	Massimo 0,5 ml (24 °C)
Particelle combuste	Massimo 15,0 mg, cioè almeno disco B
Microrganismi	Massimo 40 000 UFC per grammo
Latticello ⁽¹⁾	Assente ⁽²⁾
Siero di latte presamico ⁽³⁾	Assente
Siero di latte acido ⁽³⁾	Assente ⁽⁴⁾ o al massimo 150 mg/100 g ⁽⁵⁾
Gusto e odore	Puliti
Aspetto	Colore bianco o leggermente paglierino, assenza di impurità e di particelle colorate

⁽¹⁾ Per latticello si intende il sottoprodotto della produzione del burro, ottenuto dopo zangolatura o burrificazione della crema e separazione della fase grassa solida.

⁽²⁾ L'assenza di latticello è determinata mediante un controllo senza preavviso nello stabilimento di produzione, effettuato almeno una volta alla settimana, oppure mediante analisi di laboratorio del prodotto finito da cui risultino al massimo 69,31 mg di PEDP (dipalmitoilfosfatidiletanolamina)/100 g.

⁽³⁾ Per siero di latte si intende il sottoprodotto della produzione del formaggio o della caseina, ottenuto dall'azione degli acidi, del caglio e/o dei processi chimico-fisici.

⁽⁴⁾ quando vengono effettuati controlli in loco.

⁽⁵⁾ quando si applica la norma ISO 8069



PARTE III

Criteria di riconoscimento delle imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013

1. Le imprese di cui all'articolo 11, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 possono ottenere il riconoscimento solo alle seguenti condizioni:
 - a) sono riconosciute a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 e dispongono degli idonei impianti tecnici;
 - b) si impegnano a tenere registri aggiornati nei modi previsti dall'organismo competente di ciascuno Stato membro, nei quali figurano il fornitore e l'origine delle materie prime, i quantitativi di latte scremato in polvere, latticello e siero di latte prodotti, il confezionamento, l'identificazione e la data di uscita di ogni partita di produzione destinata all'intervento pubblico;
 - c) accettano di sottoporre ad un controllo ufficiale specifico il latte scremato in polvere inteso ad essere offerto all'intervento;
 - d) si impegnano a comunicare all'organismo competente, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, l'intenzione di produrre latte scremato in polvere per l'intervento pubblico; lo Stato membro può tuttavia fissare un termine più breve.
2. Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento, gli organismi competenti eseguono controlli in loco, senza preavviso, tenendo conto del programma di produzione di latte scremato in polvere destinato all'intervento dalle imprese interessate.

I controlli sono almeno i seguenti:

- a) un controllo ogni 28 giorni di produzione destinata all'intervento e almeno un controllo all'anno, per esaminare i dati di cui al punto 1, lettera b);
 - b) un controllo all'anno quando il latte scremato in polvere è destinato all'intervento, per verificare il rispetto delle altre condizioni richieste per il riconoscimento, di cui al punto 1.
3. Il riconoscimento è revocato qualora non siano più soddisfatti i requisiti di cui al punto 1, lettera a). Su richiesta dell'impresa interessata, il riconoscimento può essere nuovamente concesso in esito ad un controllo approfondito, non prima che siano trascorsi almeno sei mesi.

Salvo casi di forza maggiore, qualora si accerti che un'impresa non ha adempiuto uno degli impegni di cui al punto 1, lettere b), c) e d), il riconoscimento è sospeso per un periodo da uno a dodici mesi, a seconda della gravità dell'irregolarità.

La sospensione non si applica qualora lo Stato membro accerti che l'irregolarità non è stata commessa deliberatamente o per negligenza grave e che la gravità è minima in termini di efficacia dei controlli di cui al punto 2.

4. I controlli eseguiti in forza dei punti 2 e 3 sono oggetto di una relazione nella quale si precisano:
 - a) la data del controllo;
 - b) la durata del controllo;
 - c) le operazioni effettuate.

La relazione sul controllo è firmata dall'agente responsabile.

*ALLEGATO VI***REQUISITI DI QUALITÀ PER L'AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO**

I livelli di radioattività presenti nei prodotti che possono beneficiare di un aiuto all'ammasso privato non devono superare i livelli massimi consentiti eventualmente previsti dalla normativa unionale. Il controllo del livello di contaminazione radioattiva dei prodotti si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario.

I. Zucchero

Lo zucchero per il quale è presentata un'offerta o una domanda deve essere:

- a) zucchero bianco sotto forma di cristalli, alla rinfusa o in grandi sacchi di 800 kg o più recanti l'indicazione del peso netto;
- b) con un tenore di umidità pari o inferiore allo 0,06 %.

Fino alla fine della campagna di commercializzazione 2016/17, deve essere prodotto entro quota nel corso della stessa campagna di commercializzazione in cui è presentata l'offerta o la domanda ad eccezione dello zucchero bianco ritirato o riportato.

II. Fibre di lino

L'aiuto è concesso unicamente per le fibre lunghe di lino ottenute dalla separazione completa della fibra e delle parti legnose dello stelo, costituite, al termine della stigliatura, da fili di almeno 50 cm disposti parallelamente in fasci, in strati o in nastri e nelle cui domande o offerte di aiuto il quantitativo minimo è 2 000 kg.

Le fibre lunghe di lino sono immagazzinate in balle contenenti le indicazioni seguenti, eventualmente in codice:

- a) il numero che identifica lo stabilimento e lo Stato membro di produzione;
- b) la data di entrata all'ammasso;
- c) il peso netto.

III. Carni

L'aiuto è concesso per:

- a) carni bovine classificate secondo la tabella unionale di classificazione delle carcasse stabilita dal regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione ⁽¹⁾, e identificate a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento;
- b) carcasse e tagli di agnelli di età inferiore a dodici mesi;
- c) carni di animali allevati nell'Unione almeno negli ultimi tre mesi, nel caso delle carni bovine, o negli ultimi due mesi, nel caso delle carni suine, ovine e caprine, e macellati al massimo 10 giorni prima del conferimento all'ammasso; per i suini macellati prima dei due mesi di età, le carni provengono da animali allevati nell'Unione dalla nascita;
- d) carni di animali macellati secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 853/2004 e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3).

▼B

- e) carni di animali prive di caratteristiche che le rendano inidonee all'ammasso o alla successiva utilizzazione;
- f) carni di animali non macellati d'urgenza;
- g) carni conferite all'ammasso allo stato fresco e conservate allo stato congelato.

IV. Burro

L'aiuto è concesso solo per il burro:

- a) con un tenore minimo, in peso, di materie grasse del latte pari all'80 %, un tenore massimo, in peso, di sostanza secca lattica non grassa del 2 % e un tenore massimo, in peso, di acqua del 16 %;
- b) prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta nell'ambito della gara;

L'imballaggio del burro reca l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sul condizionamento del burro di cui all'allegato IV, parte II, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «burro di crema dolce» se il burro ha un pH pari o superiore a 6,2.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il burro è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato IV, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il burro è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

V. Formaggi

L'aiuto è concesso unicamente per i formaggi che beneficiano di una denominazione d'origine protetta (DOP) o di un'indicazione geografica protetta (IGP); alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale l'età minima del formaggio che sarà commercializzato dopo l'ammasso contrattuale corrisponde al periodo di maturazione previsto dal disciplinare di produzione di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, maggiorata del periodo di maturazione supplementare che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Se nel disciplinare di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 non è previsto alcun periodo di maturazione, alla data d'inizio dell'ammasso contrattuale il formaggio ha un'età minima corrispondente al periodo di maturazione che contribuisce ad accrescere il valore del formaggio.

Inoltre, i formaggi sono conformi ai seguenti requisiti:

- a) recano l'indicazione a caratteri indelebili, eventualmente in codice, dell'impresa nella quale sono stati fabbricati, con la data di fabbricazione;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

▼B

b) sono immagazzinati in forme intere nello Stato membro di produzione e in cui hanno diritto alla denominazione di origine protetta o all'indicazione geografica protetta a norma del regolamento (UE) n. 1151/2012 e

c) non sono stati oggetto di un contratto di ammasso in precedenza.

Il responsabile del magazzino di ammasso tiene un registro nel quale, il giorno dell'entrata all'ammasso, sono registrate le indicazioni di cui al terzo capoverso, lettera a).

VI. Latte scremato in polvere

L'aiuto è concesso solo per il latte scremato in polvere:

a) con tenore massimo dell'1,5 % di grassi e del 5 % di acqua, e con tenore minimo di materia proteica dell'estratto secco non grasso del 34 %;

b) prodotto nei 60 giorni precedenti il giorno di presentazione della domanda o dell'offerta;

c) confezionato in sacchi di peso netto pari a 25 kg o in grandi sacchi («big bags») del peso massimo di 1 500 kg.

I sacchi recano l'indicazione del peso netto. Si applicano inoltre le disposizioni sulla consegna e il condizionamento del latte scremato in polvere di cui di cui all'allegato V, parte II, punti 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240, ad eccezione dell'obbligo di apporre l'indicazione «latte scremato in polvere spray» sui sacchi.

La conformità al requisito d'origine può essere dimostrata dal fatto che il latte scremato in polvere è stato prodotto in un'impresa riconosciuta a norma dell'allegato V, parte III, punto 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento, o da altra prova adeguata rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro di produzione e attestante la conformità al requisito suddetto.

Se il latte scremato in polvere è stato prodotto in uno Stato membro diverso da quello in cui è concluso il contratto di ammasso, lo Stato membro di produzione fornisce l'assistenza eventualmente richiesta dallo Stato membro in cui è concluso il contratto ai fini della verifica dell'origine del prodotto.

*ALLEGATO VII***CONDIZIONI APPLICABILI AGLI OPERATORI CHE PRESENTANO UN'OFFERTA O UNA DOMANDA DI AIUTO ALL'AMMASSO PRIVATO NEL SETTORE DELL'OLIO DI OLIVA**

Gli operatori del settore oleicolo rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori riconosciuta dalla normativa nazionale vigente dello Stato membro interessato;
- b) un frantoio per la produzione d'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato;
- c) un'impresa di condizionamento dell'olio di oliva che soddisfa i requisiti dello Stato membro interessato.

L'operatore del settore oleicolo che non adempie agli obblighi del presente regolamento o dei regolamenti (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o (UE) n. 1308/2013 non è ammesso a presentare offerta o domanda di aiuto all'ammasso privato durante i dodici mesi a decorrere dalla data in cui sono rettificati i motivi dell'inadempienza.

Queste misure non si applicano nei casi di cui all'articolo 64, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 1306/2013, oppure se l'inadempienza è di scarsa entità.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).